

**IL COLLEGIO ARBITRALE NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 237**

**DEL REGOLAMENTO NAZIONALE SPORTIVO**

**DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

Composto dai signori:

Cons. Achille Sinatra- Presidente

Avv. Carlo Lo Monaco - Arbitro

Avv. Giovanni Corbyons – Arbitro

*18*  
Automobile Club d'Italia  
Protocollo Entrata  
Direzione Sport Automobilistico  
scodir006/2001010/20  
Data 09/03/2020  
Cod. Registro: CSAI

**NEL PROCEDIMENTO DI ARBITRATO FEDERALE N. 3419**

fra **TOSINI LUCA** (C.F. TSNLCU80B22D391D), nato a Edolo (BS) il 22.02.1980, titolare di licenza ACI SPORT n.88192, Categoria e Qualifica Internazionale B, rappresentato, difeso ed assistito, dagli Avvocati Marco Giuseppe Baroncini e Stefano Zuccala, nello studio dei quali in Milano, via Cicognara n. 7, è elettivamente domiciliato, come da procura in calce all'atto di accesso arbitrale;

contro

**ASD NEW TURBOMARK RALLY TEAM** (P.I. 03079300830) con sede in Gessate (MI) via Padana Superiore, 39/1, titolare della licenza ACI SPORT n. 242086 (categoria scuderia - qualifica scuderia) e licenza ACI SPORT n. 350192 (categoria organizzatore - qualifica licenza), in persona del suo legale rappresentante p.t Sig. **Claudio Zagami**, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fernando Rizzo e Andrea Vadala, nel cui studio è elettivamente domiciliato in Messina, via la Farina n. 62, come da procura in calce alle controdeduzioni;  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**FATTO**

1. - Con atto di "Nomina d'arbitro ed invito a procedere ad eguale nomina" depositato nella Segreteria della Federazione in data 3 aprile 2019, il sig. Luca Tosini, premesso di essere titolare della licenza di cui in epigrafe, di essere figlio del sig. Pietro Tosini, pilota di rally originario della Valcamonica deceduto anni addietro, e di essere pilota di rally a propria volta, espone di avere dato vita, a partire dal mese di settembre 2013, ad una nuova manifestazione sportiva denominata "Camunia Rally Memorial Pietro Tosini", da disputarsi in Valcamonica.

Tale manifestazione, secondo la prospettazione dell'attore, sarebbe stata da lui stesso ideata, e realizzata con l'apporto del medesimo e di due collaboratori, nonché del sig. Claudio Zagami di New Turbomark.

Quest'ultima, titolare della licenza federale di "Organizzatore", avrebbe collaborato nell'organizzazione della manifestazione - la cui prima edizione si è tenuta il 10 maggio 2014, e che si è poi svolta ogni anno sino al 2018, anno in cui si è interrotta la collaborazione con Turbomark - in forza di "*un modello di concessione dello sfruttamento del marchio distintivo della competizione*".

Tale marchio sarebbe stata creato, nel logo, dallo stesso sig. Luca Tosini con l'ausilio di professionisti specializzati; esso è stato registrato dal medesimo attore presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in forza di domanda depositata il 31 maggio 2018, ed accolta come risulta da avviso pubblicato sul Bollettino n. 92 della Direzione generale lotta alla contraffazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Tuttavia - continua la prospettazione attorea - nell'anno 2018, pur dopo l'interruzione dei rapporti commerciali tra il sig. Tosini e New Turbomark, quest'ultima ha egualmente organizzato una manifestazione rallystica in Valcamonica denominata "5° Camunia Rally - 5° Memorial Pietro Tosini", e ciò utilizzando il marchio ed il nome che sarebbero di esclusiva titolarità dell'attore.

Ciò premesso, il sig. Luca Tosini, a sostegno delle proprie domande, deduce "*Paternità del marchio: sua ideazione e realizzazione da parte del Sig. Luca Tosini*", ed assume sia di esser stato il creatore dei suddetti segni distintivi della manifestazione, sia di averne fatto preuso sin dall'anno 2014, mentre il ruolo di ASD New Turbomark sarebbe stato solo quello di collaborare con l'attore nell'organizzazione della competizione.

Egli afferma, pertanto, la intervenuta "*Violazione del diritto di marchio da parte di New Turbomark*", la quale, oltre ad avere - in tesi - abusivamente organizzato la manifestazione nel 2018, si sarebbe adoperata per organizzarla anche nel 2019, così precludendo all'attore di organizzarla a sua volta con l'ausilio di altri soggetti dotati di apposita licenza mediante sfruttamento dei su citati segni distintivi.

L'attore, quindi, assume essersi prodotti nella sua sfera giuridica danni patrimoniali e danni non patrimoniali, e ciò per effetto della "*violazione delle norme sulla proprietà del marchio, sia in termini di rispetto del c.d. preuso sia in termini di registrazione, nonché delle norme aventi ad*

oggetto lo sfruttamento, anche economico, del marchio stesso, la cui proprietà appare ictu oculi appartenere al Sig. Luca Tosini”, oltre che per violazione dell’art. 46 del Regolamento Nazionale Sportivo, indicando i fatti dannosi, rispettivamente, nel non avere potuto organizzare la manifestazione negli anni 2018 e 2019 e nel vedere organizzare la medesima da altri soggetti, seppure nel nome del proprio padre scomparso; di entrambe le categorie di asserito danno l’attore ha chiesto la quantificazione in via equitativa.

Sulla scorta di tanto, nell’atto introduttivo l’attore formula le seguenti conclusioni:

*“Voglia l’Ill.mo Collegio Arbitrale, previa ogni accertamento e pronuncia ritenuti necessari, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così pronunciarsi:*

*Accertare e dichiarare che il Sig. Luca Tosini è esclusivo titolare dei diritti, inclusi quelli di esclusivo sfruttamento economico, sul marchio di cui è causa, sia sotto il profilo grafico che per quanta concerne le denominazione "Camunia Rally" e "Memorial Pietro Tosini";*

*Accertare e dichiarare che, sin dal suo debutto, la manifestazione Camunia Rally sia stata ideata dal Sig. Luca Tosini, ed il marchio alla stessa riconnesso sia stato inventato dal Sig. Tosini, che ne ha fatto preuso continuative nel periodo antecedente la registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;*

*Accertare e dichiarare che, con la propria condotta come descritta in atti, parte convenuta, anche per il tramite dei propri ausiliari, abbia violato il diritto del Sig. Luca Tosini allo sfruttamento commerciale del marchio dallo stesso ideato, sfruttato continuativamente e registrato;*

*Per l’effetto, condannare New Turbomark Rally Team Associazione Sportiva Nuova Turbomark Team, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale cagionato al Sig. Tosini, da determinarsi in quella somma ritenuta di Giustizia e determinata dal Collegio, anche in via equitativa, ai sensi dell’Art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.*

2. - La domanda di arbitrato federale è stata comunicata dalla Segreteria della Federazione alla parte convenuta in data 10 aprile 2019, ai sensi dell’art. 240 del Regolamento Nazionale Sportivo.

3. - Con atto di controdeduzioni tempestivamente depositato si è costituita nel procedimento “New Turbomark Rally Team Associazione Sportiva nuova Turbomark Team, (P.I. 03079300830) con sede in Gessate (MI) via Padana Superiore, 39/1 e in Santa Teresa di Riva (ME), via Torrente d’Agrò, 14, titolare della licenza ACI SPORT n. 242086 (categoria scuderia - qualifica scuderia) e

*licenza ACI SPORT n. 350192 (categoria organizzatore - qualifica licenza)*” (così testualmente nell’epigrafe dell’atto di costituzione), eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Collegio arbitrale federale a decidere sulla titolarità del marchio e sul relativo uso, materia che non sarebbe compresa tra le quelle di cui all’art. 236 del Regolamento Nazionale Sportivo, in quanto la questione non riguarderebbe i diritti patrimoniali disponibili derivanti dall’attività sportiva dell’associazione convenuta, bensì la titolarità del marchio e il suo preuso ai fini commerciali, e più in generale la tutela della proprietà intellettuale: così che, pertanto, l’unica autorità competente a conoscere della presente controversia sarebbe il Tribunale ordinario, nella sezione imprese, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 10/02/2005 n° 30.

Nel merito, comunque, la convenuta ha dedotto l’infondatezza delle domande attoree, sia per la affermata assenza di valenza probatoria dei documenti prodotti dal sig. Tosini, che, al contrario, dimostrerebbero (con quelli prodotti dalla convenuta) che il ruolo di organizzatore dell’evento, anche sotto il profilo dell’ideazione e preuso del marchio, sarebbe stato rinvenibile solo in capo alla convenuta, la quale avrebbe commissionato un marchio *ad hoc* per la manifestazione in parola, che avrebbe riecheggiato le caratteristiche grafiche distintive dei marchi utilizzati dalla medesima per organizzare altre competizioni, ed in ciò il sig. Tosini - all’epoca pilota della scuderia che fa capo alla stessa convenuta - aveva avuto solo un ruolo marginale, che si sarebbe concretato in un mero parere sulla confezione del marchio, richiesto solo in quanto la competizione avrebbe dovuto essere intitolata al di lui padre; e ciò proprio per celebrare, oltre al pilota scomparso, anche lo stesso Luca Tosini.

Inoltre, la convenuta ha sostenuto che il marchio registrato dal sig. Tosini sarebbe del tutto diverso da quello utilizzato dalla medesima per l’organizzazione della manifestazione; e dunque, oltre al rigetto delle avverse domande, in via riconvenzionale, essa ha chiesto che il Collegio Arbitrale, quale questione pregiudiziale, dichiari e accerti la nullità della registrazione del Marchio effettuata dal Tosini.

L’Associazione ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:

“1) *Dichiarare l’incompetenza per materia di questo On.le Collegio arbitrale in favore del Tribunale di Brescia, in composizione della Sezione specializzata delle imprese.*

*E ove ritenutosi competente ai sensi di legge e del regolamento sportivo*

2) rigettare nel merito le domande del Tosini in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In via riconvenzionale:

- 1) Accertare e dichiarare che il marchio Camunia Rally è stato realizzato e usato dalla New Turbomark a partire dal 2013, per identificare la competizione sportiva meglio identificata in atti.
- 2) Per l'effetto accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, la decadenza del marchio italiano n. domanda 20180000\8581 registrato in data 31.05.2018 ufficio Marchi UIBM a nome di Luca Tosini;
- 3) Accertare e dichiarare che l'uso da parte di Luca Tosini del Marchio di fatto di cui è titolare la convenuta, come meglio descritto in atti, integrano atti di concorrenza sleale;
- 4) Inibire a Luca Tosini di fare uso del marchio di fatto di cui è titolare parte attrice, come meglio descritto in atti, anche ai sensi dell'art. 2598 c.c. e 124 del d.lgs. 301/2005;
- 5) Ordinare la distruzione, a spese del Tosini e sotto il controllo della convenuta, dei prodotti/servizi recanti i segni contraffattori, nonché dei materiali pubblicitari ad essi relativi e, più in generale, di tutte le cose recanti i segni contraffattori, ove esistenti;
- 6) Fissare una somma per ogni violazione e/o inosservanza dell'inibitoria e degli altri provvedimenti dell'emanando lodo arbitrale da parte del sig. Tosini, constatata successivamente al deposito del dispositivo del lodo arbitrale e, segnatamente, per ogni ulteriore bene/servizio che venga da Lui prodotto, pubblicizzato o commercializzato in violazione dei diritti sui segni distintivi e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nel lodo arbitrale;
- 8) ordinare la pubblicazione del provvedimento, a spese del sig. Tosini ed a cura della convenuta, per due volte a caratteri doppi del normale, anche nei giorni festivi e con i nomi delle parti in grassetto, sulle pagine nazionali dei quotidiani e giornali di Brescia, nonché sulla home-page del sito internet del Tosini, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale, autorizzando l'attrice a ripetere le somme pagate per la pubblicazione a semplice presentazione della fattura;
- 9) disporre la trascrizione dell'emanando lodo arbitrale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai fini della annotazione nell'attestato originato di registrazione del marchio di cui

*in atti;*

*Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.*

4. - Il Collegio arbitrale, costituitosi in forza di scelta da parte dell'attore di uno tra gli arbitri facenti parte dell'apposito elenco tenuto dalla Federazione, nonché di nomina, con appositi decreti, da parte del Presidente della Corte federale di Appello, dell'altro arbitro e, successivamente (su istanza di parte attrice ex art. 242 comma II del Regolamento Nazionale Sportivo), del presidente, si è riunito per la prima volta il 18 settembre 2019.

In tale occasione il Collegio, preso atto, ai sensi dell'art. 236 del Regolamento Nazionale Sportivo, che non sussistevano per alcuno dei tre componenti cause di astensione o ricusazione, a seguito di formale accettazione dell'incarico da parte dei medesimi, ha determinato l'importo dei compensi degli arbitri ai sensi dell'art. 244 del Regolamento Nazionale Sportivo, ed ha assegnato alle parti termini sino al 15 ottobre 2019 per il deposito di eventuali memorie e documenti, e termine per repliche al 31 ottobre 2019; ha altresì convocato le parti per l'udienza del 12 novembre 2019 per il tentativo di conciliazione e l'interrogatorio libero.

5. - Nella memoria autorizzata di cui sopra, tempestivamente depositata, l'attore sig. Tosini ha ribattuto all'eccezione preliminare di incompetenza del Collegio arbitrale, affermando come l'oggetto delle sue domande *“non sia tanto la titolarità del marchio, che ad oggi non appare deducibile in dubbio essendo la registrazione stata compiuta e non opposta, bensì la doglianza del Sig. Tosini per non essere stato posto nella condizione di esercitare i propri diritti di cui all'Art. 46 RSN, per il fatto della convenuta. Più precisamente, ciò che viene fatto valere nel presente giudizio è la pretesa del Sig. Tosini di vedere riconosciuto il proprio diritto ad organizzare, con l'ausilio di soggetto con licenza di Organizzatore, la manifestazione dallo stesso ideata e sviluppata, di cui detiene il marchio e la denominazione; detto diritto, garantitogli dal Regolamento Sportivo, appare dunque di piena competenza e giurisdizione del Collegio Arbitrale adito”.*

L'attore ha altresì affermato che, invece, il Collegio sarebbe carente di competenza in ordine alle domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta, le quale, per il loro contenuto apparterrebbero - esse sì - alla competenza del Tribunale di Brescia, Sezione specializzata per l'impresa, sia perché

vertenti in materia di nullità del marchio e, in generale, di proprietà industriale, sia per il contenuto delle misure richieste, costituite anche da ordini di distruzione di materiali pubblicitari e da cancellazioni da pubblici registri, che l'organo arbitrale federale non avrebbe il potere di ordinare.

La parte attrice ha quindi proposto le conclusioni che di seguito conviene testualmente riportare:

*“Voglia l'Ill.mo Collegio Arbitrale, previo ogni accertamento e pronuncia ritenuti necessari, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così pronunciarsi:*

*Accertare e dichiarare che il Sig. Luca Tosini è esclusivo titolare dei diritti, inclusi quelli di esclusivo sfruttamento economico, sul marchio di cui è causa, sia sotto il profilo grafico che per quanto concerne la denominazione “Camunia Rally” e “Memorial Pietro Tosini”,*

*Accertare e dichiarare che, sin dal suo debutto, la manifestazione Camunia Rally sia stata ideata dal Sig. Luca Tosini, ed il marchio alla stessa riconnesso sia stato inventato dal Sig. Tosini, che ne ha fatto preuso continuativo nel periodo antecedente la registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,*

*Accertare e dichiarare che, con la propria condotta come descritta in atti, parte convenuta, anche per il tramite dei propri ausiliari, abbia violato il diritto del Sig. Luca Tosini allo sfruttamento commerciale del marchio dallo stesso ideato, sfruttato continuativamente e registrato,*

*Per l'effetto, condannare New Turbomark Rally Team / Associazione Sportiva Nuova Turbomark Team, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato al Sig. Tosini, da determinarsi in quella somma ritenuta di Giustizia e determinata dal Collegio, anche in via equitativa, ai sensi dell'Art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.*

*In ogni caso, rigettare tutte le domande, principali e riconvenzionali, spiegate da New Turbomark Rally Team / Associazione Sportiva Nuova Turbomark Team nel proprio atto di costituzione poiché inammissibili e/o prive di fondamento in fatto ed in diritto e/o per carenza di competenza dell'Ill.mo Collegio Arbitrale adito, per tutte le ragioni specificamente esposte in atti, per ciascuna domanda”.*

L'attore ha chiesto disporsi prova orale, di cui ha articolato i capitoli.

La parte convenuta ha tempestivamente replicato, osservando che “Sebbene strumentalmente

qualificata "pleonastica" la suddetta domanda di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 c.p.c., dovrà ricevere una pronuncia; e perchè il Giudicante possa conoscere della questione (financo definendola pleonastica) è necessario che lo stesso ne abbia la competenza"; e che, inoltre, "a fondamento della azione intrapresa, il Tosini pone a fondamento della propria azione i motivi sulla Paternità del marchio (Motivo I, pagina 5-6 dell'atto introduttivo), sul preuso del marchio (Motivo II, pagina 6 e 7 dell'atto introduttivo); sulla Violazione del diritto del marchio da parte di New Turbomark (Motivo III, pagina 7 e 8 dell'atto introduttivo)".

6. - All'udienza del 12 novembre 2019, tenuta nella personale conferenza degli arbitri, l'attore e il legale rappresentante della convenuta, personalmente presenti, hanno formulato alcune precisazioni circa il versamento alla Federazione dei compensi arbitrari e dei relativi oneri fiscali, a quel momento non interamente corrisposti; inoltre, la parte convenuta è stata resa edotta dal Collegio di un difetto di costituzione legato alla esatta denominazione dell'Associazione evocata in giudizio, da sanare ai sensi dell'art. 182 del codice di procedura civile; infine, il Collegio ha invitato le parti alla discussione circa le eccezioni di difetto di competenza proposte, argomento su cui ha comunque assegnato termini per memorie e relative repliche, fissati rispettivamente al 20 e al 25 novembre 2019.

Nel corso della medesima udienza le parti hanno concesso al Collegio una proroga sui termini di conclusione del presente procedimento pari a novanta giorni come da regolamento, debitamente sottoscritta personalmente dagli intervenuti.

7. - Nella seconda memoria autorizzata, tempestivamente depositata, parte attrice ha affermato che "la domanda attorea ha ad oggetto il mero risarcimento del danno originato dal fatto che la convenuta, avendo organizzato senza autorizzazione il Camunia Rally, abbia impedito al Sig. Tosini di far valere i diritti riconosciutigli dall'Art. 46 RSN in conseguenza della sua qualità di titolare del marchio e della denominazione; in tal senso dunque va intesa la domanda di accertamento pleonastico e documentale della titolarità del marchio, in quanto presupposto di fatto al godimento dei diritti di cui all'Art. 46 RSN che sono stati violati, come già dedotto in atto di citazione, e cioè sin dall'introduzione della causa. La domanda invece non ha ad oggetto alcuna effettiva indagine e valutazione di merito sulla paternità del Sig. TOSINI rispetto al marchio Camunia Rally e sulla sua legittimità poichè l'esistenza di un marchio



*non impugnato nelle sedi competenti rende quel marchio pienamente valido ed efficace, ai fini dell'applicazione del Regolamento ACI Sport; diverso sarebbe stato se invece la domanda di accertamento della titolarità fosse stata svolta da soggetto diverse da colui che risulti per tabulas già titolare. La domanda attorea, dunque, ha ad oggetto solo ed esclusivamente un diritto certamente disponibile ed arbitrabile, quale il diritto al risarcimento del danno conseguente alla violazione di una norma del Regolamento ACI Sport, e già questa appare sufficiente a confermare la piena competenza del Collegio”.*

La memoria, peraltro, non contiene modificazioni delle conclusioni precedentemente formulate. La convenuta, in questa tornata di scritti difensivi, ha innanzitutto *“depositato l’atto costitutivo della associazione sportiva e l’allegato Statuto di cui al n. 726 del 01.02.2009 Agenzia delle entrate di Messina, nonché il successivo verbale del Consiglio Direttivo datato 10.02.2014 con cui è stato adottato il nome ASD New Turbomark e l’ultimo verbale del consiglio direttivo datato 15.01.2016 con cui è stata adottata l’attuale denominazione ASD New Turbomark Rally Team, aventi la medesima partita iva e codice fiscale”.*

Ha poi ribadito la competenza della Sezione specializzata in materia di marchio del Tribunale di Brescia, ex art. 120 c.p.i., sia in ragione della necessaria natura *erga omnes* delle pronunzie in questa materia, destinate -in tesi- ad incidere su diritti indisponibili; inoltre, l’incompetenza del Collegio arbitrale deriverebbe anche dall’impossibilità di ascrivere la materia del contendere alle controversie originate da attività sportiva o associativa dei licenziati.

La parte attrice, con memoria del 25 novembre 2019, ha replicato che *“La domanda attorea, invece, è solo una e consiste nella richiesta di condanna della convenuta al risarcimento pecuniario per violazione dei diritti dell’attore riconnessi all’esercizio dei poteri conferitigli dall’Art. 46 RSN, e più in generale alla possibilità di organizzare il Camunia Rally, sotto l’egida della regolamentazione ACI Sport. A detta domanda, chiaramente, sono sottese alcune domande di accertamento interinale riferite alla sussistenza, incontrovertibile oggi, di un marchio registrato in capo al Tosini, nonché alla sua ideazione; dette domande non costituiscono il nucleo della pretesa (si e proposta un’azione di condanna, non di accertamento, nè tanto meno di accertamento negative) e pertanto dovranno essere trattate alla stregua di mere domande pregiudiziali di merito, e dunque di per se stesse, a memoria dell’Art. 819 c.p.c., da decidersi in*

*via incidentale, senza esigenze di giudicato, tanto meno erga omnes”.*

La parte attrice, inoltre, ha ribadito l'improponibilità delle domande riconvenzionali della convenuta, ed ha infine concluso:

*“Pertanto, alla luce di quanta precede, il Sig. Tosini, come sopra rappresentato e difeso, insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni e domande, così come ampiamente dettagliate, illustrate e precisate, previa autorizzazione alle memorie da parte del Collegio, con ogni effetto conseguente e sostanziale in termini di prosecuzione del giudizio avanti in sede arbitrale.”*

L'associazione convenuta ha incentrato le proprie repliche di questa serie di memorie sulla ritenuta valenza principale, e non meramente incidentale, delle domande del sig. Tosini inerenti la paternità ed il preuso del marchio, nonché sul fatto che la controversia non originerebbe dall'unica attività sportiva esercitabile dall'attore, che è titolare unicamente della licenza di pilota, e non di organizzatore.

8. - A seguito della discussione e del conseguente scambio di scritti difensivi, la riserva assunta nell'udienza del 12 novembre è stata sciolta dal Collegio all'udienza del 10 dicembre 2019, nei sensi e termini della presente ordinanza.

#### DIRITTO

1. - Ritiene il Collegio che la presente controversia non sia ascrivibile alla clausola compromissoria federale di cui all'art. 236, comma II, del Regolamento Nazionale Sportivo, e, pertanto, di dovere declinare la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, e segnatamente della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia.

Tanto vale sia per le domande proposte dall'attore che per le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, le quali, sebbene proposte in via subordinata, saranno esaminate sotto tale aspetto per completezza.

2. - Come noto, l'art. 236 del Regolamento Nazionale Sportivo, rubricato “Clausola compromissoria federale”, recita:

*“I licenziati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'Art. 2 del decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito nella Legge 17 ottobre 2003, n. 280.*

*I licenziati si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione*

*delle controversie, avente ad oggetto diritti patrimoniali disponibili, originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali e nella competenza del Giudice Amministrativo.*

*Non sono soggette ad arbitrato le controversie di natura tecnica e disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva della Federazione relative alla omologazione dei risultati sportivi che abbiano dato luogo a provvedimenti di penalizzazione o esclusione da classifiche ovvero a sanzioni di natura pecuniaria comportanti la sospensione delle licenze sportive, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie”.*

Secondo l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione (si veda la sentenza della Sez. I n. 18919 del 2005, in tema di arbitrato federale della FIGC), l'istituto arbitrale che si delinea dalle clausole compromissorie delle Federazioni Sportive Nazionali discende da un vincolo di natura negoziale, comunemente definito quale “vincolo di giustizia sportiva”.

Esso deriva, sul piano della normativa federale A.C.I., oltre che dal su riportato art. 236, più a monte dalla previsione generale dell'art. 6 (“*Obbligo della titolarità della tessera sportiva ACP*”) del Regolamento Sportivo Nazionale, che, al secondo periodo del primo comma, espressamente dispone che “*I soggetti, le associazioni, gli organismi ed i loro componenti sopraindicati, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento sportivo automobilistico e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento di carattere disciplinare, tecnico ed economico adottato dalla Federazione nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività sportiva automobilistica*”.

Questo assoggettamento - secondo una libera espressione di autonomia negoziale - all'ordinamento sportivo circa determinate materie da parte dei titolari di tessera sportiva ACI è pienamente coerente con la natura di autorità dotata del potere sportivo in Italia nel campo dell'automobilismo ravvisabile in capo a tale Federazione (riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 2 comma quinto del decreto legislativo n. 15 del 2004), come espone anche l'art. 4 del Regolamento Sportivo Nazionale.

Non rileva in senso contrario, in questo ambito, la perdurante natura pubblicistica dell'ACI, che la differenzia da altre Federazioni Sportive Nazionali, in quanto, come affermato da Cons. Stato Sez. VI Sent., 05/03/2012, n. 1230 del 2012, “*al momento della trasformazione delle federazioni*



sportive in associazioni con personalità giuridica di diritto privato, l'art. 18 d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 ha mantenuto la "natura giuridica" pubblica dell'Automobil club d'Italia (ACI) e, in sede di ulteriore riordino delle funzioni del CONI, l'art. 2 d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 ha confermato la natura giuridica pubblica dell'ACI, quale federazione sportiva nazionale, con l'aggiunta che l'attività di federazione sportiva dell'ACI continuasse a svolgersi "secondo i rispettivi ordinamenti" e cioè sulla base del d.P.R. 8 settembre 1950, n. 818. L'ACI, ente pubblico non economico a base federativa, oltre a svolgere attività di diritto pubblico, è una federazione sportiva automobilistica".

Infatti, ciò che rileva circa la natura squisitamente negoziale del vincolo sportivo in discorso è che esso deriva dalla clausola compromissoria, accettata dai tesserati, prevista dalla normativa che costituisce l'ordinamento interno dell'ACI nella sua riconosciuta veste di Federazione Sportiva Nazionale: ossia proprio dalle norme regolamentari su richiamate.

3. - La autonomia dell'ordinamento sportivo, quale ordinamento distinto da quello statale, e, di conseguenza, la possibilità e liceità dell'arbitrato sportivo in determinate materie, ha visto attuare il proprio attuale riconoscimento a livello di normazione primaria ad opera del decreto legge n. 220 del 2003, convertito dalla legge n. 280 del 2003, che, per quanto qui interessa, oggi prevede che "I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo" (art. 1 comma 2) e che (art. 2 - Autonomia dell'ordinamento sportivo) "1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico

*nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. (...)*".

Quanto alla specifica materia della giurisdizione, l'art. 3 oggi (a seguito delle modifiche legate all'entrata in vigore, nel 2010, del codice del processo amministrativo), recita che *"1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo"*;

e, subito dopo, precisa: *"In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91."*

Tali clausole compromissorie, peraltro, non possono estendere la propria applicabilità a qualsiasi materia, sia per quanto afferma il comma 2 dell'art. 1 circa una sfera di situazioni giuridiche soggetti riservate all'ordinamento statale, sia per quanto il legislatore afferma di seguito:

*"Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione*

*sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio”.*

4. - In definitiva, per venire più specificamente alla presente controversia, ciò che rinviene dalla lettura delle su riportate norme è:

1) che la rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale statale - così interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità la clausola compromissoria per arbitrato irrituale (v. Cass. SS.UU. n. 5838 del 1984), si fonda su di una manifestazione di autonomia negoziale delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia e consapevolezza agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia;

2) che, inoltre (come affermato da Cass. Civ. sez. I, n. 18919 del 2005) tale disciplina, nel ribadire il principio di autonomia nei rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale, ha fatte salve alcune competenze del giudice statale: si tratta delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti nell'ordinamento generale e connesse con quello sportivo.

5. - Per ciò che attiene, più specificamente, alla prima delle due affermazioni su riportate, occorre osservare che, sempre secondo la Corte di cassazione, il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma appunto dell'arbitrato irrituale ex art. 806 cod. proc. civ., che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita (v. Corte cost., n. 127 del 1977).

Tale istituto ricorre allorchè le parti abbiano inteso non già, come nell'arbitrato rituale, demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio d'accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi.

Sotto il secondo dei due profili su ricordati, occorre ricordare che sussistono determinate materie per le quali il legislatore statale ha ritenuto che l'assetto di interessi, pur in presenza di un "contatto" con l'ordinamento sportivo, non possa essere regolato e determinato dagli istituti che la competente Federazione Sportiva Nazionale prevede a questo fine.

Tanto si concreta, per quanto qui interessa, anche nella deroga alla clausola compromissoria federale di cui all'art. 236 del Regolamento Nazionale Sportivo ACI, che a questo fine richiama - ricalcando la norma statale primaria di riferimento, ossia l'art. 3 del decreto legge n. 220\2003-

i casi di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Tuttavia, non è possibile ritenere che quest'ultima costituisca l'unica eccezione alla efficacia della detta clausola compromissoria.

Infatti, l'ordinamento giuridico prevede altre materie (quali quella della tutela della proprietà industriale, qui in discussione) in cui è espressamente prevista una deroga alle ordinarie regole di riparto di giurisdizione: il che, ad avviso del Collegio, è segno evidente della natura, per così dire, "qualificata" di determinate materie, che, per il loro particolare tecnicismo e -soprattutto - per gli interessi pubblici che vi sono coinvolti, necessitano di regole giurisdizionali specifiche.

Si tratta delle materie che l'art. 1 comma 2 del decreto legge n. 220 del 2003 riserva alla giurisdizione statale, sottraendole alla competenza dell'ordinamento sportivo anche ove con quest'ultimo vi sia un punto di contatto.

6. - Fatte tali premesse, ritiene il Collegio che non possano ritenersi assoggettate alla clausola compromissoria di cui all'art. 236 comma secondo del Regolamento Nazionale Sportivo le domande principale e riconvenzionale proposte, rispettivamente, dal sig. Luca Tosini e dalla Associazione convenuta in questo procedimento.

Esse, di converso, risultano rientrare nel disposto dell'art. 120 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), a tenore del quale:

*"1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.*

*2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha*

residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.

6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.”.

Il richiamo del comma quarto al decreto legislativo n. 168 del 2003 riporta, in particolare, alle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, di cui all'art. 1 del detto decreto.

Tali Organi giurisdizionali sono richiamati altresì nell'art. 134 (“Norme in materia di competenza”) del medesimo Codice della proprietà industriale, per cui:

“1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio



*dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; (...).*”

6.1. - Ciò detto occorre considerare, principiando dalle domande proposte dall'attore sig. Tosini, che esse riportano certamente al complesso normativo costituito dai su trascritti articoli 120 e 134 del codice della proprietà industriale, in quanto, nel corso dell'intero procedimento e del suo articolarsi in diversi scritti difensivi (le cui conclusioni, di volta in volta, sono state riportate nella precedente parte “in fatto” della presente ordinanza, cui per brevità si rinvia), la parte che ha introdotto il giudizio arbitrale ha imperniato tutti i propri assunti sulla circostanza di essere titolare del nome e del marchio della manifestazione “Camunia Rally” realizzato (secondo la sua prospettazione, da lui stesso mediante l'ausilio di professionisti del settore) e poi registrato dal medesimo.

Parte attrice, infatti, in sede di introduzione del giudizio, ha chiesto a questo Collegio, con più capi di domanda, di accertare e dichiarare di essere l'esclusivo titolare dei diritti, inclusi quelli di esclusivo sfruttamento economico, sul marchio in questione, “*sia sotto il profilo grafico che per quanto concerne la denominazione “Camunia Rally” e “Memorial Pietro Tosini”*”, nonché di essere ideatore del marchio stesso, di averne fatto preuso prima di registrarlo, e che i suoi diritti da ciò discendenti sarebbero stati violati dalla convenuta.

Solo nella successiva memoria autorizzata l'attore, dopo avere ribadito tali domande, vi ha fatto seguire una domanda logicamente ed invincibilmente conseguenziale ad esse sul piano logico e giuridico, ossia quella di condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali che gli sarebbero derivati dalla prospettata violazione dei diritti di proprietà industriale di cui egli afferma di volere accertamento in questa sede arbitrale sportiva.

Negli scritti seguenti, poi, l'attore ha affermato che la propria domanda su di una asserita violazione, da parte della Associazione convenuta, dell'art. 46 del Regolamento Sportivo Nazionale, che prevede il diritto, per i tesserati in possesso della licenza di “Organizzatore”, di organizzare una manifestazione da iscrivere nel relativo calendario nazionale.

Tuttavia, non possono valere in contrario le deduzioni contenute, sul punto, nei successivi scritti attorei, nei quali egli cerca - con sforzo difensivo, per vero, lodevole - di “depotenziare” la portata pervasiva delle domande di accertamento della titolarità del marchio e del nome della manifestazione svolte in prima battuta.

6.2. - Tali domande di accertamento, invero, non si presentano affatto “pleonastiche”, come sostenuto dall’attore nei suoi ultimi scritti difensivi, ma sono l’antecedente logico necessario (quale parte essenziale del fatto costitutivo) della domanda risarcitoria, anche ove si ritenga che quest’ultima non sia incorsa in preclusioni (perché introdotta solo in sede di memoria successiva all’atto introduttivo del giudizio; peraltro, sul punto, risulta svoltosi il contraddittorio tra le parti - postulato dall’art. 243 del Regolamento Sportivo Nazionale - mediante le successive repliche scritte della convenuta).

Ne è prova il fatto che, pur affermandone la natura “pleonastica”, l’attore, sino all’ultimo scritto difensivo autorizzato dal Collegio, non ha espressamente e formalmente abbandonato le domande di accertamento in questione.

Inoltre, il richiamo all’art. 46 del Regolamento Nazionale Sportivo e alla ritenuta lesione dei diritti che da esso deriverebbero al sig. Tosini, altro non è che una specificazione della più generica domanda svolta nell’atto introduttivo del procedimento, volta a <<Accertare e dichiarare che il Sig. Luca Tosini è esclusivo titolare dei diritti, inclusi quelli di esclusivo sfruttamento economico, sul marchio di cui è causa, sia sotto il profilo grafico che per quanta concerne le denominazione “Camunia Rally” e “Memorial Pietro Tosini”>>; atteso che proprio mediante la ipotetica organizzazione di una manifestazione sportiva recante quei segni distintivi l’attore avrebbe potuto esercitare il diritto di cui all’art. 46 citato, che egli assume lesa dal comportamento della convenuta (la quale, in tesi, ha organizzato proprio una siffatta manifestazione con quei segni distintivi).

6.3. - Neppure le deduzioni attoree per cui le ridette domande di accertamento avrebbero mera natura incidentale può servire ad attrarre le pretese del sig. Tosini nella sfera dell’arbitrato federale sportivo ACI.

Ed invero, anche nel caso in cui le domande in materia di proprietà industriale o concorrenza sleale si presentino - secondo la definizione giurisprudenziale - come “pure”, ossia quando

l'accertamento della lesione del diritto non implichi neppure una valutazione incidentale della violazione di diritti di privativa, quale elemento costitutivo dell'illecito, *“la proposizione cumulativa della predetta domanda con quella di accertamento negativo della violazione rende applicabile il D. Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3 che attribuisce alle sezioni specializzate in materia d'impresa la competenza per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai primi due commi, tra cui sono incluse appunto le controversie previste dal D. Lgs. n. 30 del 2005, art. 134”* (Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, n.21776).

Più in generale, la S.C. afferma che la competenza della sezione specializzata in materia di imprese si estende alla cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con la sola esclusione delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti titolati (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 05/02/2018, n. 2680); mentre qui, come fatto palese dal tenore delle domande attrici, la connessione della pretesa risarcitoria con l'accertamento dei pretesi diritti di proprietà industriale è piena ed evidente.

Inoltre, con più specifico riferimento alla tutela del marchio, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 12/02/2018, n. 3399 afferma che la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, cui sono riservate, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), tutte le controversie sui diritti di proprietà industriale, titolati e non, ricomprende anche quelle relative al marchio di fatto non registrato, atteso che tale segno risulta rafforzato dall'introduzione del predetto codice e gode ormai di una tutela giurisdizionale non diversa da quella del marchio registrato, come è dato evincere dagli artt. 1 (contenente un richiamo generico ai marchi, tale da ricomprendere anche quelli non registrati) e 2, comma 4 (secondo cui *“sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato”*), del medesimo codice.

Tanto più, allora, si deve ritenere attratta alla competenza di cui agli articoli 120 e 134 del codice della proprietà industriale la domanda di accertamento della titolarità dei segni distintivi della manifestazione che, secondo gli ultimi scritti dell'attore, sarebbe stata proposta in via solo incidentale.

Occorre soggiungere che la natura irrituale dell'arbitrato qui in decisione non consente, comunque, una decisione in via incidentale, ex art. 819 c.p.c. primo comma, (*“Questioni*

*pregiudiziali di merito*”) di questioni non sussumibili nella clausola compromissoria federale, né sarebbe possibile pervenire ad una sospensione del giudizio arbitrale ex art. 819-bis, comma primo, n. 2 c.p.c., in quanto, come affermato dalla S.C., (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 13/05/2014, n. 10300), la natura irrituale dell’arbitrato determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale.

6.4. - Si è pertanto di fronte alla necessaria ascrizione delle su richiamate domande ad una sezione specializzata di un Organo giudiziario dello Stato competente nella materia della tutela della proprietà industriale, tanto da non tollerare neppure la proposizione delle medesime domande davanti ad un Tribunale secondo le ordinarie regole di competenza.

Pertanto, si deve ritenere che dette domande riguardino situazioni giuridiche soggettive che, pur connesse con l’ordinamento sportivo, ai fini dell’art. 1 comma 2 del decreto legge n. 220 del 2003, rilevano per l’ordinamento giuridico della Repubblica e rimangono attratte alla competenza del Giudice statale; e, quindi si deve ritenere che la controversia esuli del tutto dalla sfera riservata al c.d. vincolo sportivo, che costituisce la base per il legittimo inserimento, negli ordinamenti interni di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale, delle clausole compromissorie per arbitrato irrituale, al cui novero si deve ascrivere anche l’art. 236 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI.

In altri termini, la stessa istituzione di una Sezione specializzata di un Ufficio giudiziario dà conto della peculiare rilevanza, per l’ordinamento statale, della materia della proprietà industriale, che, anche per la sua particolare natura tecnica e per gli interessi pubblici ad essa sottesi, rimane addirittura sottratta alla ordinaria competenza dei Tribunali.

Dunque, tanto più, essa non può essere ascritta all’arbitrato irrituale dell’ordinamento sportivo con cui essa, per le particolari vicende delle parti, abbia trovato occasionali punti di contatto.

E’ infatti innegabile che la materia della proprietà industriale coinvolge peculiari interessi pubblici di certezza giuridica circa la titolarità dei segni distintivi e della sicura riconducibilità dei prodotti e dei servizi da essi contrassegnati ad un dato operatore economico: interessi di rilevanza pubblica che, all’evidenza, non coincidono con quelli che l’ordinamento nazionale riserva alla cura degli Enti facenti parte dell’ordinamento sportivo, e, in particolare, degli interessi pubblici legati all’automobilismo sportivo curati dall’ACI.

E l’art. 120 del codice della proprietà industriale, sebbene il suo tenore letterale lasci intendere che

Handwritten signature and initials in black ink on the right margin of the page. The signature appears to be 'G. J.' and there are some additional scribbles below it.

si tratta di una regola volta a regolare questioni di diritto internazionale privato, testimonia vieppiù della particolare natura “qualificata” della materia, in relazione agli interessi (anche) pubblici che vi sono connessi: tanto che il Giudice dello Stato deve conoscerne in ogni caso, con tutte le conseguenze in punto di impossibilità di sussunzione nella clausola compromissoria federale ACI che si sono espone nella presente motivazione.

7. - A maggior ragione deve ritenersi esclusa dall’ambito applicativo della clausola compromissoria federale la domanda riconvenzionale dell’Associazione convenuta, che, addirittura, si è spinta a chiedere in questo arbitrato irrituale sportivo una declaratoria di nullità del marchio registrato dal sig. Tosini.

Al riguardo è sufficiente, innanzitutto, richiamare tutte le considerazioni sin qui svolte nella parte motiva del presente provvedimento.

In aggiunta, occorre ripetere che il primo comma dell’art. 120 del Codice della proprietà industriale è perentorio nell’affermare che *“Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti”*.

Il richiamo specifico a tale norma si rende ancor più necessario, nel caso delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta Associazione, in quanto esse vertono sulla negazione di validità (e sulle conseguenze che la convenuta vorrebbe fare scaturire da siffatto accertamento) di un marchio che l’attore sig. Tosini afferma di avere registrato.

Ne derivano, in punto di impossibilità di pronunciarsi degli arbitri nominati in forza della clausola compromissoria federale sportiva di cui all’art. 236 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI, tutte le conseguenze che si sono prefigurate nella presente motivazione, e che per brevità vanno qui soltanto richiamate.

8. - In definitiva, il presente procedimento deve essere concluso mediante la declinazione del potere di questo Collegio arbitrale di conoscere delle domande proposte sia dall’attore che dalla convenuta, in quanto sussiste su di esse la giurisdizione esclusiva e inderogabile del Tribunale di Brescia - Sezione specializzata in materia di impresa.

9. - Di conseguenza, il Collegio non può neppure procedere al tentativo di conciliazione previsto dall’art. 243 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI.

10. - La novità e della complessità delle questioni trattate, nonché il rilevato difetto di giurisdizione sulle domande proposte da entrambe le parti, costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese e degli onorari del procedimento, come consente l'art. 244 comma secondo del Regolamento Nazionale Sportivo.

Le spese di trasferta dell'Arbitro Avv. Carlo Lo Monaco, ai sensi dell'art. 244 del Regolamento Sportivo Nazionale, liquidate come da dispositivo, dovranno essere rimborsate al medesimo dalle parti, in solido fra loro, entro il termine di giorni trenta dal deposito del presente atto.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale nominato ai sensi dell'art. 237 del Regolamento Sportivo Nazionale dell'Automobile Club d'Italia, composto come in epigrafe, sciolta la riserva assunta nell'udienza del 12 novembre 2019, così decide sul procedimento arbitrale n. 3\19 tra Tosini Luca e ASD New Turbomark Rally Team:

- dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla presente controversia, in quanto sia sulle domande di parte attrice che sulle domande riconvenzionali di parte convenuta sussiste la competenza esclusiva e inderogabile del Tribunale di Brescia - Sezione specializzata in materia di impresa;
- dispone che le spese del procedimento rimangano a carico delle parti che le hanno già versate;
- compensa per intero fra le parti le spese e gli onorari difensivi dello stesso procedimento;
- pone a carico delle parti, nella misura della metà per ciascuna, le spese di trasferta sostenute dall'Arbitro Avv. Carlo Lo Monaco, pari complessivamente ad euro 597,93 (cinquecentonovantasette\93), fermo restando il vicolo di solidarietà tra le parti stesse, che dovranno versarle al destinatario entro il termine di giorni trenta dal deposito del presente atto.


Così deciso nella conferenza personale degli arbitri avutasi come da verbale in data 10 dicembre 2019.

Sottoscritto in data 10 MARZO 2020

Avv. Carlo Lo Monaco - Arbitro

Avv. Giovanni Corbyons - Arbitro

Cons. Achille Sinatra - Presidente



22

Depositata in data 10/03/2020

